

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 agosto 2026, n. 1103

Approvazione dello schema di Accordo per l'attivazione del servizio di richiesta dei certificati del casellario giudiziale e dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato nelle more dell'accreditamento alla Piattaforma Digitale Nazionale Dati (P.D.N.D.) di cui all'art. 50 ter d.lgs. 82/2005 CAD.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI:

- gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997, n. 7;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28 luglio 1998;
- gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165 del 30.03.2001 e [ss.mm.ii.](#);
- gli artt. 43 e 44 dello Statuto della Regione Puglia;
- il Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., recante l'Atto di Alta Organizzazione "M.A.I.A. 2.0";
- il Regolamento interno di questa Giunta Regionale;

VISTO il documento istruttorio del Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta del Presidente;

PRESO ATTO delle sottoscrizioni dei responsabili della struttura amministrativa competente, ai fini dell'attestazione della regolarità amministrativa dell'attività istruttoria e della proposta, ai sensi dell'art. 5, co. 8 delle Linee guida sul "Sistema dei controlli interni nella Regione Puglia", adottate con D.G.R. 7 ottobre 2025, n. 1397;

Con voto favorevole espresso all'unanimità dei presenti e per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione

DELIBERA

1. di approvare lo schema di Accordo per l'attivazione del servizio di richiesta dei certificati del casellario giudiziale e dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato nelle more dell'accreditamento alla Piattaforma Digitale Nazionale Dati (P.D.N.D.) di cui all'art. 50 ter d.lgs. 82/2005 CAD;
2. di prendere atto che il Presidente della Giunta Regionale sottoscrive l'Accordo con delega ad apportare modifiche e/o integrazioni marginali che non alterino il contenuto sostanziale dello stesso;
3. di dare mandato al Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale di notificare il presente provvedimento alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari ed al Responsabile della Transizione Digitale;
4. di stabilire che, successivamente alla firma dell'accordo in parola, il Responsabile per la Transizione Digitale trasmetterà alla procura della Repubblica di Bari l'elenco dei soggetti da abilitare all'accesso al Sistema QuiCasellario;
5. di provvedere alla pubblicazione integrale del presente provvedimento sul BURP e nella Sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale della Regione Puglia ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Il Segretario Generale della Giunta
NICOLA PALADINO

Il Presidente della Giunta
ANTONIO DECARO

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Approvazione dello schema di Accordo per l'attivazione del servizio di richiesta dei certificati del casellario giudiziale e dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato nelle more dell'accreditamento alla Piattaforma Digitale Nazionale Dati (P.D.N.D.) di cui all'art. 50 ter d.lgs. 82/2005 CAD.

Premesso che:

- con la Circolare del Ministero della Giustizia – Dipartimento per l'innovazione tecnologica – n. DAG04/02/2026.0024229.U, il Ministero ha comunicato la necessità di avviare un processo di transizione digitale dell'attuale servizio di certificazione alla P.A. denominato "massivo", in uso presso gli uffici locali del casellario, per fornire un nuovo servizio digitale volto a consentire alle PA ed ai gestori di pubblico servizio, previa stipula di specifici accordi diretti tra gli uffici locali delle procure e gli enti fruitori, di richiedere direttamente da apposito portale i certificati digitali del casellario giudiziale e dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato;
- i punti fondamentali del nuovo processo sono rappresentati dalla completa autonomia nella gestione delle richieste, nonché nella più agevole individuazione delle finalità di certificazione e tale processo sarà operativo fino all'attivazione della certificazione tramite P.D.N.D. (ai sensi dell'art. 50 ter del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82) e comunque, fino all'adesione obbligatoria della PA alla piattaforma stessa;
- l'art. 50 ter secondo comma del d.lgs. 82/2005 che stabilisce che "la Piattaforma Digitale Nazionale Dati è gestita dalla Presidenza del Consiglio dei ministri ed è costituita da un'infrastruttura tecnologica che rende possibile l'interoperabilità dei sistemi informativi e delle basi di dati delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di servizi pubblici per le finalità di cui al comma 1, mediante l'accreditamento, l'identificazione e la gestione dei livelli di autorizzazione dei soggetti abilitati ad operare sulla stessa, nonché la raccolta e conservazione delle informazioni relative agli accessi e alle transazioni effettuate suo tramite. La condivisione di dati e informazioni avviene attraverso la messa a disposizione e l'utilizzo, da parte dei soggetti accreditati, di interfacce di programmazione delle applicazioni (API). Le interfacce, sviluppate dai soggetti abilitati con il supporto della Presidenza del Consiglio dei ministri e in conformità alle Linee guida AgID in materia interoperabilità, sono raccolte nel "catalogo API" reso disponibile dalla Piattaforma ai soggetti accreditati. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, sono tenuti ad accreditarsi alla piattaforma, a sviluppare le interfacce e a rendere disponibili le proprie basi dati senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica";

Considerato che:

- è attivo il nuovo servizio digitale finalizzato a consentire alle Pubbliche Amministrazioni e ai Gestori di Pubblico Servizio l'accesso diretto al Sistema del Casellario Giudiziale – mediante portale <https://quicasellario.giustizia.it> – per l'elaborazione dei certificati del Casellario Giudiziale e dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato;
- il nuovo modello operativo prevede che gli enti fruitori procedano alla stipula di un accordo diretto con la Procura della Repubblica territorialmente competente;
- nelle more del completamento della procedura di accreditamento alla Piattaforma Digitale Nazionale Dati (P.D.N.D.), di cui all'art. 50-ter del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82

e s.m.i. (Codice dell'Amministrazione Digitale – CAD), la Procura della Repubblica presso il tribunale di Bari ha invitato la Regione Puglia insieme ad altre Amministrazioni locali a compilare la bozza dell'accordo allegata;

Visti:

- l'art.15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., che disciplina gli accordi tra pubbliche amministrazioni, e l'art. 7 comma 4 del D.Lgs. n.36/2023, che disciplina l'istituto della cooperazione orizzontale tra pubbliche amministrazioni;
- la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";
- la D.G.R. del 26/09/2024 n. 1295 recante Valutazione di Impatto di Genere (VIG). Approvazione indirizzi metodologico-operativi e avvio fase strutturale;

Ritenuto, pertanto, che sia opportuno procedere all'approvazione dello schema di Accordo finalizzato all'avvio del servizio per l'istanza dei certificati afferenti al casellario giudiziale e all'anagrafe delle sanzioni amministrative derivanti da reato, nelle more del perfezionamento dell'accreditamento alla Piattaforma Digitale Nazionale Dati (P.D.N.D.) ai sensi dell'art. 50 ter del d.lgs. n. 82/2005 (CAD);

Garanzie di riservatezza

“La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.”.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D.LGS. 118/2011 E SS.MM.II.

La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico-finanziaria e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Esiti Valutazione di impatto di genere: neutro

Tutto ciò premesso, per concludere le attività propedeutiche alla sottoscrizione dell'Accordo fra Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari e Regione Puglia ai sensi dell'art. 4 comma 4 lett. e) della legge regionale 4 febbraio 1997 n.7 si propone alla Giunta Regionale:

1. di approvare lo schema di Accordo per l'attivazione del servizio di richiesta dei certificati del casellario giudiziale e dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato nelle more dell'accreditamento alla Piattaforma Digitale Nazionale Dati (P.D.N.D.) di cui all'art. 50 ter d.lgs. 82/2005 CAD;
2. di prendere atto che il Presidente della Giunta Regionale sottoscrive l'Accordo con delega ad apportare modifiche e/o integrazioni marginali che non alterino il contenuto sostanziale dello stesso;
3. di dare mandato al Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale di notificare il presente provvedimento alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari ed al Responsabile della Transizione Digitale;
4. di stabilire che, successivamente alla firma dell'accordo in parola, il Responsabile per la Transizione Digitale trasmetterà alla procura della Repubblica di Bari l'elenco dei soggetti da abilitare all'accesso al Sistema QuiCasellario;
5. di provvedere alla pubblicazione integrale del presente provvedimento sul BURP e nella Sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale della Regione Puglia ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

I sottoscritti attestano la regolarità amministrativa dell'attività istruttoria e della proposta, ai sensi dell'art. 5, co. 3, lett. da a) ad e) delle Linee guida sul "Sistema dei controlli interni nella Regione Puglia", adottate con D.G.R. 7 ottobre 2025, n. 1397.

La funzionaria EQ
Elisabetta Tarricone
UTC

Elisabetta Tarricone

03.08.2026

10:30:07

UTC



La dirigente di Servizio
Marina Massaro

MARINA MASSARO
03.08.2026 12:44:38
GMT+02:00



Il Dirigente di Sezione
Crescenzo Antonio Marino

Crescenzo Antonio
Marino
03.08.2026 13:09:31
GMT+02:00



Il Capo di Gabinetto del Presidente della G.R.
Davide Filippo Pellegrino

Davide Filippo Pellegrino
03.08.2026 14:09:02
GMT+02:00



Il Presidente della Regione Puglia ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,

propone

alla Giunta regionale l'adozione del presente atto.

Il Presidente
Antonio Decaro



ANTONIO
DECARO
03.08.2026
14:21:05
GMT+02:00



Crescenzo
Antonio Marino
03.08.2026
13:09:31
GMT+02:00

Allegato alla Delibera GAB/DEL/2026/00015



*Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Bari*



Regione Puglia

Accordo per l'attivazione del servizio di richiesta dei certificati del casellario giudiziale e dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato nelle more dell'accreditamento alla Piattaforma Digitale Nazionale Dati (P.D.N.D.) di cui all'art. 50 ter d.lgs. 82/2005 CAD.

tra

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari di seguito solo "Procura" con sede in Bari alla via Dioguardi 5, Codice Fiscale 80018810723, indirizzo PEC prot.procura.bari@giustiziacert.it, in persona del Procuratore della Repubblica Roberto Rossi, nella Sua qualità di legale rappresentante,

e

Ente Regione Puglia di seguito solo "Ente Fruitore", con sede in Bari alla via Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari, codice fiscale 80017210727 indirizzo PEC presidente.regione@pec.rupar.puglia.it recapito telefonico 080 5406266 in persona del Presidente Antonio Decaro nella Sua qualità di legale rappresentante dell'Ente

VISTI

- il d.P.R. 313/2002 T.U. in materia di Casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti;
- il d.P.R. 445/2000 T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

- il d.lgs. 82/2005 "Codice dell'Amministrazione Digitale" e successive modificazioni e integrazioni;
- il Regolamento UE 2016/679 (nel seguito anche "GDPR") del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.
- il d.lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modificazioni e integrazioni;
- la determinazione n. 547/2021 Adozione delle "Linee guida Tecnologie e standard per la sicurezza dell'interoperabilità tramite API dei sistemi informatici" e delle "Linee guida sull'interoperabilità tecnica delle Pubbliche Amministrazioni
- la Legge 241/90 e successive modifiche e integrazioni
- l'art. 3 decreto 22 settembre 2022 del Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale recante gli obblighi e i termini di accreditamento alla Piattaforma digitale nazionale dati (P.D.N.D.)

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 Oggetto e finalità

Il presente accordo, fino all'accreditamento alla Piattaforma Digitale Nazionale Dati (P.D.N.D.), consente all'Ente fruitore l'acquisizione diretta dei certificati del Casellario giudiziale o dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato tramite l'attivazione della procedura cd. "certificazione multipla in accordo diretto", per le finalità istituzionali dell'Ente, individuate nel successivo art.4, nell'ambito dei procedimenti amministrativi di competenza.

Art. 2 Figure di riferimento per l'attuazione dell'accordo

Ai fini della corretta applicazione di quanto previsto nell'accordo, la figura di riferimento per ciascuna delle Parti è un proprio **Responsabile** preposto alla gestione dei rapporti e delle comunicazioni tra le Parti e responsabile, altresì, della corretta esecuzione dell'accordo anche in riferimento alle regole di sicurezza tecnico-organizzative.

I nominativi e i recapiti delle figure di riferimento per l'attuazione dell'accordo sono:

per la Procura: dott. Vincenzo Brandi, 080.9275964 e-mail

vincenzo.brandi@giustizia.it

per l'Ente: il Responsabile della Transizione Digitale, tel. 0805403727, e-mail:

resp.transizionedigitale@regioe.puglia.it

resp.trasizionedigitale@pec.rupar.puglia.it

Eventuali modifiche delle figure di riferimento dovranno essere tempestivamente comunicate tra le parti senza necessità di ulteriore adeguamento del presente accordo.

Art. 3 Modalità di fornitura del servizio

In linea con quanto previsto dalla normativa in materia di casellario e nel rispetto di quella sul trattamento dei dati, a seguito della richiesta di certificazione, la Procura provvede a censire per l'Ente fruitore uno o più utenti che, dopo la prescritta registrazione e la necessaria autenticazione tramite SPID/CIE/CNS potranno accedere direttamente al sistema ed effettuare in autonomia le richieste di certificazioni multiple. Le modalità operative sono contenute nel manuale utente disponibile al seguente indirizzo

Art.4

Finalità per l'acquisizione diretta dei certificati del casellario giudiziale

L'ente fruitore individua obbligatoriamente le finalità nell'ambito delle tabelle sottostanti.

Tabella delle finalità del certificato richiesto ai sensi dell'art. 28 comma 3 d.P.R. 313/2002		
Descrizione casi d'uso	Riferimenti normativi per trattamento dati giudiziari	Barrare con una X per la scelta finalità
GARE D'APPALTO	Art. 2 octies comma 3 lett. i) decreto legislativo 196/2003: l'accertamento del requisito di idoneità morale di coloro che intendono partecipare a gare d'appalto, in adempimento di quanto previsto dalle vigenti normative in materia di appalti	X
RILASCIO DOCUMENTI	- Art. 2 sexies comma 2 lett. b) decreto legislativo 196/2003: b) tenuta degli atti e dei registri dello stato civile, delle anagrafi della popolazione residente in Italia e dei cittadini italiani residenti all'estero, e delle liste elettorali, nonché rilascio di documenti di riconoscimento o di viaggio o cambiamento delle generalità;	X

	- Art. 2 sexies comma 2 lett. e) decreto legislativo 196/2003: e) cittadinanza, immigrazione, asilo, condizione dello straniero e del profugo, stato di rifugiato;	
RILASCIO AUTORIZZAZIONI / CONCESSIONI / EROGAZIONE FONDI / SUSSIDI	- Art. 2 sexies comma 2 lett. m) decreto legislativo 196/2003: m) concessione, liquidazione, modifica e revoca di benefici economici, agevolazioni, elargizioni, altri emolumenti e abilitazioni;	X
RAPPORTI DI LAVORO	- Art. 2 sexies comma 2 lettera dd) decreto legislativo n. 196/2003 instaurazione, gestione ed estinzione, di rapporti di lavoro di qualunque tipo, anche non retribuito o onorario, e di altre forme di impiego, materia sindacale, occupazione e collocamento obbligatorio, previdenza e assistenza, tutela delle minoranze e pari opportunità nell'ambito dei rapporti di lavoro, adempimento degli obblighi retributivi, fiscali e contabili, igiene e sicurezza del lavoro o di sicurezza o salute della popolazione, accertamento della responsabilità civile, disciplinare e contabile, attività ispettiva.	X
	- Art. 2 octies comma 3 lettera a) decreto legislativo n. 196/2003 l'adempimento di obblighi e l'esercizio di diritti da parte del titolare o dell'interessato in materia di diritto del lavoro o comunque nell'ambito dei rapporti di lavoro, nei limiti stabiliti da leggi, regolamenti e contratti collettivi, secondo quanto previsto dagli articoli 9, paragrafo 2, lettera b), e 88 del G.D.P.R.	
VERIFICA REQUISITI ONORABILITA', SOGGETTIVI, INTERDITTIVI	- Art. 2 sexies comma 2 lettera n) decreto legislativo n. 196/2003 conferimento di onorificenze e ricompense, riconoscimento della personalità giuridica di associazioni, fondazioni ed enti, anche di culto, accertamento dei requisiti di onorabilità e di professionalità per le nomine, per i profili di competenza del soggetto pubblico, ad uffici anche di culto e a cariche direttive di persone giuridiche, imprese e di istituzioni scolastiche non statali, nonché rilascio e revoca di autorizzazioni o abilitazioni, concessione di patrocinii, patronati e premi di rappresentanza, adesione a comitati d'onore e ammissione a cerimonie ed incontri istituzionali;	
	- Art. 2 octies comma 3 lettera c) decreto legislativo n. 196/2003 la verifica o l'accertamento dei requisiti di onorabilità, requisiti soggettivi e presupposti interdittivi nei casi previsti dalle leggi o dai regolamenti;	X
ATTRIBUZIONE RATING DI LEGALITA'	- Art. 2 octies comma 3 lettera l) decreto legislativo n. 196/2003 l'attuazione della disciplina in materia di attribuzione del rating di legalità delle imprese ai sensi dell'articolo 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;	X
DISPOSIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA E DOGANALE	art. 2 sexies comma 2 lettera i) decreto legislativo 196/2003 attività dei soggetti pubblici dirette all'applicazione, anche tramite i loro concessionari, delle disposizioni in materia tributaria e doganale, comprese quelle di prevenzione e contrasto all'evasione fiscale;	X
PREVENZIONE USO DEL SISTEMA FINANZIARIO A SCOPO DI RICICLAGGIO DEI PROVENTI	art. 2 octies comma 3 lettera m) decreto legislativo 196/2003 l'adempimento degli obblighi previsti dalle normative vigenti in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminali e di finanziamento del terrorismo.	X
Tabella delle finalità del certificato richiesto ai sensi dell'art. 29 d.P.R. 313/2002		
Descrizione casi d'uso	Riferimenti normativi per trattamento dati giudiziari	Barrare con una X per la scelta finalità
ELETTORALE- AGGIORN. LISTE	-Artt. 2, 29, comma 2 e 32, comma 1, n.5) del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni.	X

Tabella delle finalità del certificato art. 32 d.P.R. 313/2002

Descrizione casi d'uso	Riferimenti normativi per trattamento dati giudiziari	Barrare con una X per la scelta finalità
GARE D'APPALTO	Art. 24 in riferimento all' art. 94 decreto legislativo n. 36/2023, codice contratti pubblici	X
VERIFICA PRESENZA SANZIONI INTERDITTIVE ENTI	Verifica applicazione sanzioni di cui all'art. art. 9 comma 2 dlgs231/2001	X
ATTRIBUZIONE RATING DI LEGALITA'	- Art. 2 octies comma 3 lettera l) decreto legislativo n. 196/2003 l'attuazione della disciplina in materia di attribuzione del rating di legalita' delle imprese ai sensi dell'articolo 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;	X

L'ente dichiara che le finalità selezionate sono state indicate in virtù della seguente normativa:

Art. 2 octies comma 3 lett. i) decreto legislativo 196/2003

Art. 2 sexies comma 2 lett. b) decreto legislativo 196/2003

Art. 2 sexies comma 2 lett. e) decreto legislativo 196/2003

Art. 2 sexies comma 2 lett. m) decreto legislativo 196/2003

Art. 2 sexies comma 2 lettera dd) decreto legislativo 196/2003

Art. 2 octies comma 3 lettera a) decreto legislativo 196/2003

Artt. 2, 29, comma 2 e 32, comma 1, n.5) del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni

Art. 24 in riferimento all' art. 94 decreto legislativo n. 36/2023

Art. art. 9 comma 2 dlgs231/2001

L'ente è legittimato all'acquisizione dei certificati del Casellario Giudiziale ai sensi del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di Casellario giudiziale), nonché nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali di cui al Regolamento (UE) 2016/679 e al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal D. Lgs.

101/2018.

Con specifico riferimento alle finalità sopra indicate, si richiamano in particolare: - per le procedure di appalto pubblico: D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici), in materia di requisiti di ordine generale degli operatori economici

(ESCLUSIVAMENTE FUORI DAI CASI PER CUI E' PREVISTO IL FASCICOLO VIRTUALE DELL'OPERATORE ECONOMICO ANAC).

Art. 5 Obblighi e responsabilità delle parti

1. L'Ente Fruitore ha l'obbligo di:

- operare nel pieno rispetto della normativa vigente, ivi inclusa la normativa sulla protezione dei dati personali e sulla sicurezza informatica, adottando le misure organizzative idonee ad impedire accessi illegittimi, non necessari e non consentiti;
- utilizzare le informazioni contenute nei certificati unicamente per le finalità dichiarate nel presente accordo e per il tempo strettamente necessario allo svolgimento di dette finalità per le quali è effettuato il trattamento, ex art. 30 del GDPR.
- Individuare, tramite il Responsabile di cui all'art. 2 gli utenti abilitati all'accesso al sistema certificativo e comunicarne i nominativi alla Procura con ogni eventuale variazione
- garantire la formazione per il corretto utilizzo dello strumento al fine di tutelare la riservatezza dei dati ed informare gli utenti dei relativi rischi e delle loro responsabilità
- segnalare tempestivamente alla Procura ogni violazione dei sistemi di sicurezza e procedere, ove necessario, ex artt. 33 e 34 del GDPR

2. Il mancato rispetto da parte dell'Ente fruitore e degli utenti abilitati degli obblighi di cui al comma 1, è causa di revoca con effetto immediato dell'accesso al sistema.

3. La Procura ha l'obbligo di:

- Censire uno o più referenti dell'Ente fruitore e provvedere alle successive ed eventuali modifiche
- Procedere all'attivazione delle utenze verificando la correttezza dei dati necessari forniti dall'Ente fruitore
- informare il competente Dipartimento per l'innovazione tecnologica della giustizia, tramite il servizio di help desk, di eventuali malfunzionamenti,

disservizi o fughe di dati che contrastano con i principi di riservatezza e sicurezza informatica;

Art. 6 Trattamento dei dati

La Procura garantisce l'accesso ai dati giudiziari esclusivamente per le finalità istituzionali indicate al precedente art. 4.

L'Ente fruitore effettua la valutazione della necessità e proporzionalità del trattamento in relazione alle finalità dello stesso, secondo i principi previsti dall'art. 5 del GDPR e in particolare assicura il rispetto del principio di "minimizzazione dei dati" di cui alla lett. c) dello stesso articolo e della liceità del trattamento di cui al successivo all'art. 6.

Art. 7 Durata, rinnovo e recesso

Il presente accordo ha la durata di un anno dalla data di sottoscrizione ed è rinnovabile per lo stesso periodo solo previa dichiarazione espressa e motivate ragioni sul mancato accreditamento alla P.D.N.D.

Il presente accordo perde efficacia, previa comunicazione tra le parti, all'accREDITamento alla P.D.N.D. secondo quanto disposto dall'art. 3 D.M. per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale del 22/9/22 recante obblighi e termini di accREDITamento alla P.D.N.D.

Le Parti possono recedere dall'accordo previo preavviso di 30 giorni inviando apposita comunicazione da parte del Responsabile all'indirizzo di posta certificata dell'Ente.

Il presente accordo viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii..

Letto, approvato, sottoscritto.

Il Procuratore della Repubblica
Roberto Rossi

Ente Fruitore
Antonio Decaro
